

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 61/2016 (Atti del Consiglio)

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.
Seconda variazione**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 27 settembre 2016**

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Variazioni al bilancio

Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018

Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per gli anni 2016-2018

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018)

Art. 3 - Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 83/2015

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 4 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

ALLEGATO A - Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Entrata

ALLEGATO B - Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa

ALLEGATO C - Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Quadro generale riassuntivo

ALLEGATO D - Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Equilibri di bilancio

ALLEGATO E - Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere

ALLEGATO F - Relazione illustrativa

ALLEGATO G - Parere Collegio revisori dei conti. Proposta di legge bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018. Seconda variazione

ALLEGATO H - Parere Collegio revisori dei conti. Proposta di legge bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 (l.r. n. 83 del 28 dicembre 2015)

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016–2018);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 29 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Visti i pareri secondari, favorevoli con condizioni, della Seconda e Quarta commissione, espressi nelle sedute 21 settembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e in conto capitale intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso con l.r. 83/2015, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei Fondi di riserva);
3. Di accogliere i pareri secondari della Seconda e Quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
4. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Variazioni al bilancio

Art. 1

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016–2018 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Entrata” e nell'allegato B “Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa”;

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016–2018 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

| | Residui | Cassa | Competenza 2016 | Pluriennale 2017 | Pluriennale 2018 |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>ENTRATA</u> | | | | | |
| Incremento | 0,00 | 64.348.164,08 | 64.348.164,08 | 15.219.309,23 | 15.408.751,63 |
| Diminuzione | 0,00 | -44.925.825,14 | -44.925.825,14 | -40.000,00 | -229.442,40 |
| Saldo | 0,00 | 19.422.338,94 | 19.422.338,94 | 15.179.309,23 | 15.179.309,23 |
| <u>SPESA</u> | | | | | |
| Incremento | 0,00 | 118.291.858,89 | 118.291.858,89 | 42.321.979,95 | 48.770.283,25 |
| Diminuzione | 0,00 | -98.869.519,95 | -98.869.519,95 | -27.142.670,72 | -33.590.974,02 |
| Saldo | 0,00 | 19.422.338,94 | 19.422.338,94 | 15.179.309,23 | 15.179.309,23 |

Art. 2

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2016-2018

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018. Spesa".

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83

(Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018)

Art. 3

Autorizzazione all'indebitamento.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 83/2015

1. L'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2016-2018 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 236.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 86.500.000,00 nell'anno 2016, ad euro 77.000.000,00 nell'anno 2017 e ad euro 72.500.000,00 nell'anno 2018.
3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui ai precedenti commi, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, sono stimati in euro 4.342.500,00 per l'esercizio finanziario 2017 e in euro 8.302.587,00 per l'esercizio finanziario 2018 e trovano copertura finanziaria nell'ambito degli appositi stanziamenti della Missione 500 "Debito Pubblico" delle annualità 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2016-2018.".

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO
Antonio Mazzeo

| |
|---------------------------------------|
| ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI |
|---------------------------------------|

Proposta di legge della Giunta regionale 30 agosto 2016, n. 34
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 settembre 2016, n. 124

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 27 settembre 2016

Approvata in data 27 settembre 2016

Divenuta legge regionale 61/2016 (atti del Consiglio)